

Banca d'Italia

Osservazioni al documento in consultazione sulle
Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti
proprietary di banche, intermediari finanziari, società
fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Position paper Federcasse

6 maggio 2022

Premessa

Lo scorso 6 aprile è stato posto in consultazione lo schema di Disposizioni di vigilanza per le banche e gli altri intermediari finanziari, volto a disciplinare, da parte della Banca d'Italia, la materia degli assetti proprietari in banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF.

La consultazione pubblica dello schema delle Disposizioni di vigilanza regola l'acquisizione e la variazione di partecipazioni qualificate (*i.e.*, quote dei diritti di voto o del capitale pari o superiori al 10, 20, 30, 50 % o tali da attribuire il controllo o l'influenza notevole) in banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, SIM e gestori.

In particolare, la revisione proposta del testo:

i) dà attuazione alle previsioni in materia di assetti proprietari del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), modificate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, in occasione del recepimento in Italia della direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V, che ha modificato la direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD);

ii) provvede alla revisione sistematica e alla complessiva riorganizzazione delle attuali Disposizioni della Banca d'Italia, includendo in un unico provvedimento la disciplina oggi vigente per le diverse tipologie di intermediari; l'inclusione in un unico provvedimento è volta ad assicurare l'unitarietà della normativa di competenza della Banca d'Italia, coerentemente con le previsioni di TUB e TUF.

Inoltre, tali Disposizioni sono conformi alla normativa europea di riferimento (CRD, MiFID, UCITS, AIFMD), e danno piena attuazione agli Orientamenti congiunti di EBA, ESMA ed EIOPA in materia di assetti proprietari (JC/GL/2016/01) e tengono conto, tra l'altro, della ripartizione dei compiti di supervisione tra la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea (BCE) nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza unico (MVU) e delle *policy stances* di quest'ultima.

In via preliminare, Federcasse per conto dei Gruppi Bancari Cooperativi BCC ICCREA e Cassa Centrale Banca e della Federazione Raiffeisen, esprime il proprio apprezzamento per l'opportunità di manifestare osservazioni e commenti sugli interventi proposti, rappresentando di seguito alcune considerazioni.

PARTE I – Principi generali e obblighi di autorizzazione. Capo II – Modalità di calcolo delle soglie, nozione di controllo e influenza notevole.

1. Modalità di calcolo delle partecipazioni.

Con particolare riguardo alle modalità di calcolo delle partecipazioni, di cui alla Parte I, Capo II paragrafo 1 pag. 11, le stesse sono calcolate aggregando tutte le partecipazioni acquisite o detenute sia direttamente sia indirettamente, secondo tre metodi. L'autorizzazione preventiva è richiesta quando il raggiungimento o il superamento delle soglie discende dall'applicazione anche di uno solo di essi.

1) Un primo calcolo è effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dall'impresa vigilata.

2) Un secondo calcolo è effettuato ponendo, al numeratore, la somma dei diritti di voto da acquisire e dei diritti di voto già posseduti e, al denominatore, tutti i diritti di voto esercitabili nell'impresa vigilata. A questi fini, si considerano i diritti di voto, anche se sospesi, limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che i diritti di voto siano limitati a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.

3) Un terzo calcolo è effettuato se l'impresa vigilata ha emesso azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti che assumano rilievo per la gestione sociale. Questo calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento sul quale sono attribuiti diritti di voto, ponendo – al numeratore – le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e – al denominatore – tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento emesse dall'impresa vigilata.

Nel caso in cui l'impresa vigilata abbia emesso azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva non ancora avverata o di una condizione risolutiva già avveratasi, i calcoli di cui ai numeri 2 e 3 sono effettuati ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati.

Il terzo capoverso (pag. 12 del documento in consultazione), prevede, altresì, che: *“Per le imprese vigilate costituite in forma di società cooperativa il calcolo è effettuato con riferimento al capitale sociale”*.

A tale riguardo, in considerazione del fatto che nelle Banche di Credito Cooperativo (BCC-CR) vige il principio generale e consolidato del “voto capitaro” a prescindere dal valore della partecipazione azionaria posseduta dal socio cooperatore, l'eventuale acquisto di una partecipazione qualificata da

parte di un candidato socio cooperatore non sembra possa avere un sostanziale impatto sulle deliberazioni in seno all'organo sociale competente, e quindi sarebbe poco "influyente".

Ed inoltre, il capitale sociale di talune BCC-CR, con particolare riferimento a quelle costituite in tempi remoti (al di là del relativo livello di patrimonializzazione), potrebbe rivelarsi particolarmente esiguo rispetto al "solo" parametro del capitale sociale (prima opzione di calcolo), tale da determinare una percentuale del rapporto prospettato in grado di comportare un potenziale e ricorrente superamento delle soglie individuate dalla disciplina sugli obblighi della preventiva autorizzazione.

Dunque, calcolare il superamento delle soglie cui discendono gli adempimenti conseguenti, in relazione al solo capitale sociale, appare eccessivamente oneroso per questa categoria di Banche che, tra le altre, sono anche caratterizzate dalla variabilità del capitale e la cui democraticità di funzionamento dell'organizzazione è assicurata dai limiti di partecipazione del socio cooperatore e dal principio del voto capitario dello stesso¹; così come potrebbe rivelarsi particolarmente assorbente anche per le Autorità competenti coinvolte.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, **si chiede da un lato di integrare** il periodo del terzo capoverso (pag. 12 del documento in consultazione) di cui al paragrafo 1. Modalità di calcolo delle partecipazioni, così come segue:

Le modalità di calcolo indicate nel presente paragrafo si applicano, per quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote di s.r.l. Per le imprese vigilate costituite in forma di società cooperativa, **ad eccezione delle Banche di Credito Cooperativo**, il calcolo è effettuato con riferimento al capitale sociale.

e dall'altro, **di integrare** l'ultimo periodo del medesimo paragrafo 1., come di seguito riportato:

Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano alle partecipazioni **delle Banche di Credito Cooperativo, nonché a quelle** rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; questi rilevano solo se il loro possesso configura un'ipotesi di influenza notevole (cfr. paragrafo 2).

In subordine, si chiede di valutare per le BCC-CR la sostituzione del parametro del capitale sociale con quello di patrimonio netto, che comprende sia il capitale sociale stesso sia le riserve accumulate nel corso degli anni.

¹ Cfr. Circolare della Banca d'Italia 285/2013, Parte III, Capitolo V (Banche di Credito Cooperativo), Sezione I, Disposizioni di carattere generale.

A tale riferimento, si **chiede di integrare** il secondo periodo del terzo capoverso (pag. 12 del documento in consultazione) di cui al paragrafo 1 (Modalità di calcolo delle partecipazioni), così come segue:

Le modalità di calcolo indicate nel presente paragrafo si applicano, per quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote di s.r.l. Per le imprese vigilate costituite in forma di società cooperativa il calcolo è effettuato con riferimento al capitale sociale, **ad eccezione delle Banche di Credito Cooperativo per le quali il calcolo è effettuato con riferimento al patrimonio netto.**

PARTE VI – Adempimenti delle imprese vigilate.

2. Informativa sulla compagine sociale.

In relazione all'adempimento posto in capo alle imprese vigilate di comunicare annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio, va evidenziato che anche per le Banche di Credito Cooperativo, già nelle Istruzioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 229 del 1999, sussisteva una esplicita eccezione rispetto a tale adempimento di comunicazione. Pertanto, in ragione di una continuità normativa sul punto che appare essere ancora coerente con la struttura di società cooperativa a mutualità prevalente delle BCC-CR, appare essenziale re-introdurre questa eccezione anche nel presente schema di Disposizioni in consultazione.

Si chiede, quindi, di estendere l'eccezione di non applicazione del paragrafo 2. Informativa sulla compagine sociale alle BCC-CR, così mantenendo la continuità con l'attuale disciplina prevista nella Istruzioni di vigilanza n. 229 del 1999. In particolare, **si chiede di integrare l'ultimo capoverso** del paragrafo 2. Informativa sulla compagine sociale (pag. 51 del documento in consultazione), come segue:

Il presente paragrafo non si applica ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, **né alle Banche di Credito Cooperativo.**